

# **LA TRIENNALE DI MILANO**

**Fondazione Triennale di Milano**

**Fondazione Museo del Design**

**Triennale di Milano Servizi srl**

**Fondazione CRT Centro Ricerca Teatrale/ Teatro  
dell'Arte**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO**

**EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

**ADOTTATA DAL CDA IL 24/02/2017**

## INDICE

PARTE GENERALE .....	6
1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....	6
1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione.....	6
1.2 Il modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità .....	7
1.3 L'apparato sanzionatorio.....	8
2 L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO .....	10
2.1 I passi logici e le fasi per la redazione e implementazione del Modello ....	10
2.2 Impostazione e avvio del progetto.....	10
2.3 Analisi della documentazione e individuazione preliminare delle aree potenzialmente a rischio.....	10
2.4 Analisi della struttura.....	11
2.5 Completamento dell'analisi delle "aree di rischio" e individuazione delle criticità.....	12
2.6 Individuazione di soluzioni volte al superamento delle criticità rilevate. ....	13
2.7 Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	13
3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	14
3.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del modello.....	14
3.2 Funzioni e struttura del modello .....	14
3.3 Adozione del modello.....	15
4 ORGANISMO DI VIGILANZA .....	15
4.1 Identificazione dell'OdV .....	15
4.2 Cause di ineleggibilità e motivi di revoca.....	15
4.3 Funzioni dell'OdV.....	17
4.4 Autonomia dell'Organismo di Vigilanza .....	18
4.5 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza .....	19
4.6 Reporting dell'OdV.....	21
4.7 Conservazione delle informazioni .....	22
5 DIFFUSIONE DEL MODELLO .....	22
5.1 Comunicazione iniziale .....	22
5.2 Formazione del personale.....	23
6 SISTEMA SANZIONATORIO .....	23
6.1 Violazioni del Modello .....	23
6.2 Misure nei confronti dei dipendenti.....	24
6.3 Misure nei confronti dei membri del CdA.....	25
6.4 Misure nei confronti del legale rappresentante.....	25
6.5 Misure nei confronti dei Consulenti o Partner (Fornitori, etc.).....	25
PARTE SPECIALE .....	26
7 CARATTERISTICHE PARTE SPECIALE .....	26
7.1 Obiettivi perseguiti .....	26
7.2 Struttura.....	26
7.3 I reati .....	27
7.4 Principi generali .....	36
7.5 Deleghe e procure .....	37
8 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	38

8.1	Fattispecie di reati contro la Pubblica Amministrazione.....	38
8.2	Aree a Rischio .....	40
8.3	I Principi di comportamento.....	41
8.4	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	43
9	REATI INFORMATICI.....	45
9.2	Aree a rischio.....	46
9.3	Regole di condotta.....	47
9.4	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	47
10	REATI SOCIETARI.....	48
10.1	Fattispecie di reati societari .....	48
10.2	Aree a Rischio .....	49
10.3	Regole di condotta.....	50
10.4	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	51
11	DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE .....	51
11.1	Fattispecie di reati contro la personalità individuale .....	51
11.2	Aree a rischio .....	52
11.3	Regole di condotta.....	52
11.4	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	53
12.	REATI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO .....	53
12.1	Fattispecie di reati contro la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	54
	Il Decreto Legislativo 231/01 ha previsto all'art. 25-speties la responsabilità dell'Ente per reati legati alla mancato rispetto delle norme sulla sicurezza. Anche in questo caso è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive in aggiunta alle sanzioni pecuniarie.....	54
12.2	Aree a rischio .....	54
12.3	Regole di condotta.....	55
12.4.	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza. ....	57
13.	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO .....	57
13.1	Fattispecie di reati .....	57
13.2	Aree di rischio.....	58
13.3	Regole di condotta.....	58
13.4.	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	60
14	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	60
14.1	Fattispecie di reati .....	60
14.2	Aree a rischio .....	61
14.3	Regole di condotta.....	61
14.4.	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	63
15	REATO IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO.....	63
15.1	Fattispecie di reato .....	63
15.2	Aree a rischio .....	64
15.3	Regole di condotta.....	64
15.4	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	64

## DEFINIZIONI

<b>“Aree a Rischio”</b>	aree dell’attività di LA TRIENNALE DI MILANO a rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto
<b>“Ente”</b>	LA TRIENNALE DI MILANO, CF e numero di iscrizione Registro delle Imprese (MI) 01423890159 ;
<b>“CCNL”</b>	Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
<b>“Consulenti”</b>	soggetti che agiscono in nome e/o per conto della LA TRIENNALE DI MILANO sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione
<b>“Decreto”</b>	il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001
<b>“Delega”</b>	l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale
<b>“Modello”</b>	il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto
<b>“OdV”</b>	l’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto
<b>“Organo Dirigente”</b>	Consiglio d’Amministrazione
<b>“Operazione Sensibile”</b>	insieme di attività di particolare rilevanza svolte nelle Aree a Rischio
<b>“Partner”</b>	controparti contrattuali della LA TRIENNALE DI MILANO, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata

**“Procura”**

il negozio giuridico unilaterale con cui l’ Ente attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi

**“Reati”**

le fattispecie di reato considerate dal Decreto

# PARTE GENERALE

## IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Ente e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" è stata introdotta nel nostro ordinamento una responsabilità in sede penale (formalmente qualificata come responsabilità "amministrativa") degli enti.

Il legislatore italiano si è in questo modo conformato ad una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali che richiedevano una maggiore responsabilità degli enti che fossero coinvolti nella commissione di alcuni tipi di illeciti aventi rilevanza penale.

La normativa in questione prevede una responsabilità degli enti che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato l'illecito e che sorge qualora determinati reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in Italia o all'estero, da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell' Ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo (i c.d. soggetti apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti apicali.

I destinatari della normativa sono ai sensi del Decreto: gli enti forniti di personalità giuridica e gli enti ed associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono espressamente sottratti all'ambito di validità del Decreto: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto si applica sia in relazione a reati commessi in Italia, che in relazione a quelli commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Per quel che concerne i reati per la commissione dei quali è prevista una responsabilità degli enti, il Decreto prende in considerazione vari reati di cui all'elencazione successiva.

## **1.2 Il modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità**

Il Decreto prevede che l'ente non risponda dei reati commessi dai soggetti c.d. apicali qualora dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- di aver affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo su indicato.

Per i reati commessi da soggetti non in posizione apicale l'ente è responsabile solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso è esclusa l'omissione degli obblighi di direzione e vigilanza se, prima della commissione del reato, l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede che gli enti, per soddisfare le predette esigenze, possano adottare modelli di organizzazione e di gestione "sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati". In conformità a tale disposizione LA TRIENNALE DI MILANO, nella predisposizione del presente Modello, si è ispirata alle linee guida emanate da Confindustria. Occorre tuttavia ricordare che le indicazioni *ivi* contenute rappresentano un semplice quadro di riferimento a cui ogni Ente può rifarsi ai fini dell'adozione del Modello. Si tratta di suggerimenti cui l'ente è libero di ispirarsi nell'elaborazione del Modello. Ogni ente dovrà, infatti, adeguare le linee guida alla realtà concreta che la caratterizza e, quindi, alle sue dimensioni ed alla specifica attività che svolge, e scegliere di conseguenza le modalità tecniche con cui procedere all'adozione del Modello.

### 1.3 L'apparato sanzionatorio

Il Decreto prevede che per gli illeciti sopra descritti agli enti possano essere applicate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, possa essere disposta la pubblicazione della sentenza e la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta un ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto. Esse vengono applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille (l'importo di una quota va da un minimo di € 250 ca. ad un massimo di € 1.500 ca.).

Ai fini della quantificazione delle quote il giudice deve tenere conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

L'importo della quota viene invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. In certi casi la sanzione pecuniaria può essere anche ridotta.

Le **sanzioni interdittive** possono essere applicate solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive applicabili agli enti ai sensi del Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;



- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il tipo e la durata (che può variare da tre mesi a due anni) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice, sulla base dei criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie. Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di applicare alcune sanzioni in via definitiva (quindi superando il limite massimo di durata di due anni), qualora si verificano determinati eventi considerati particolarmente gravi dal legislatore. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Il giudice può disporre in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

In caso di inosservanza delle sanzioni interdittive la punizione può essere la reclusione da sei mesi a tre anni.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta con la sentenza di condanna la **confisca** del prezzo o del profitto del reato nonché la **pubblicazione** della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva a spese dell'ente.

## **L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO**

### **1.4 I passi logici e le fasi per la redazione e implementazione del Modello**

La definizione del Modello organizzativo e di gestione si è articolata lungo le seguenti fasi:

- impostazione del progetto;
- raccolta e analisi preliminare della documentazione;
- analisi e individuazione preliminare delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati e identificazione delle posizioni organizzative rilevanti nell'ambito di tali aree ;
- elaborazione delle informazioni rilevanti per l'analisi dello "stato dell'arte";
- completamento dell'analisi "della aree di rischio" e dei processi inerenti, con descrizione delle relative criticità eventualmente riscontrate;
- individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;
- articolazione e stesura conclusiva del Modello.

### **1.5 Impostazione e avvio del progetto**

L'impostazione del progetto per la redazione e implementazione del Modello ha comportato l'individuazione delle fasi, delle modalità, dei tempi, delle risorse e dei soggetti coinvolti nel progetto, traducendo nel Modello di gestione e controllo le indicazioni contenute nel Decreto, in particolare mediante: l'individuazione dei processi sensibili, l'elaborazione del Modello Organizzativo e la progettazione/revisione delle procedure operative necessarie per rendere efficace il Modello Organizzativo;

### **1.6 Analisi della documentazione e individuazione preliminare delle aree potenzialmente a rischio**

In questa fase sono state preliminarmente raccolte la documentazione e le informazioni utili alla conoscenza delle attività svolte dall'ente e del suo assetto organizzativo.

A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni hanno in particolare riguardato:

- i settori economici in cui l'Ente opera;
- le modalità tipiche di conduzione delle attività proprie dell'Ente;
- la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione, etc.) intrattenute con i privati e pubbliche amministrazioni;
- i casi di eventuali e presunte irregolarità avvenute in passato;
- il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, processi decisionali, procedure operative);
- la documentazione inerente ordini di servizio, comunicazioni interne ed ogni altra evidenza documentale utile alla migliore comprensione delle attività svolte dall'Ente e del sistema organizzativo.

L'analisi della documentazione ha consentito di individuare in via preliminare i "Processi Sensibili" (ai sensi dei disposti del Decreto) presenti nell'operatività dell'Ente e le funzioni aziendali/aree organizzative coinvolte nonché la misura e le modalità di tale coinvolgimento.

### **1.7 Analisi della struttura**

Con riferimento ad ogni funzione/area/posizione organizzativa, tramite colloqui con gli interessati si sono rilevate informazioni inerenti a:

- l'organizzazione interna;
- il grado di autonomia finanziaria;
- il livello di proceduralizzazione delle attività;
- le attività di controllo effettuate sulle attività svolte dalla funzione;
- la procedura di comunicazione di dati e informazioni verso la Direzione;
- le modalità di gestione dei rapporti con soggetti esterni;
- le modalità di gestione dei rapporti con la società Triennale servizi s.r.l..

Con riferimento invece ad ogni processo in esame si sono rilevati, in particolare, i seguenti aspetti:

- quali sono le informazioni di input del processo e chi le fornisce;
- quali sono le decisioni rilevanti che possono/devono essere prese lungo il processo e come sono documentate;
- quali sono le informazioni prodotte (output) dal processo;
- come è gestito l'archivio di tutta la documentazione prodotta;
- chi ha la delega per firmare i documenti formali emessi nel corso del processo;
- quali sono e come vengono svolti i controlli interni, sistematici e/o occasionali, previsti nello sviluppo del processo;
- chi svolge tale attività di controllo e come viene documentata;
- quali sono stati i risultati di eventuali ispezioni occasionali o istituzionali svolte da funzionari pubblici o da soggetti terzi;

Le informazioni raccolte hanno consentito di rilevare la situazione attuale e gli spazi di miglioramento del Sistema di Controlli Interni (S.C.I.) dell'Ente, come si può evincere dall'Allegato 1.

### **1.8 Completamento dell'analisi delle “aree di rischio” e individuazione delle criticità**

Sulla base della rielaborazione delle informazioni raccolte si è completata l'analisi delle aree di rischio, avviata nelle precedenti fasi e finalizzata a:

- effettuare una valutazione delle funzioni/attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi-reato previsti dal Decreto;
- esprimere una valutazione del sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso.

L'analisi e la valutazione delle “aree di rischio” si è incentrata sulla definizione delle specifiche fattispecie di reato potenzialmente associabili a ciascun processo sensibile, per le principali delle quali sono state ipotizzate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alcune delle possibili modalità attuative dei reati.

In seconda battuta è stato quindi analizzato il sistema di controlli interni applicato a ciascun processo sensibile.

In particolare sono state indagate le modalità di effettiva applicazione delle seguenti tipologie di controlli:

- controlli attinenti l'area dei poteri e delle responsabilità;
- controlli attinenti l'organizzazione;
- controlli informatizzati;
- altre tipologie di controlli.

### **1.9 Individuazione di soluzioni volte al superamento delle criticità rilevate.**

Tre finalità principali hanno guidato questa attività:

- ridurre la possibilità che siano commessi i Reati previsti dal Decreto;
- mantenere “snello” il processo, ovvero garantire un giusto equilibrio tra controlli effettuati, linearità del processo decisionale e carico di lavoro;
- rendere documentata e pertanto controllabile ogni attività rilevante ai fini del Decreto.

Per ciascuna Criticità rilevata è stato quindi possibile identificare:

- un piano d'azione;
- il responsabile per l'implementazione degli interventi identificati;
- il termine entro il quale il piano d'azione deve essere portato a compimento / lo stato di avanzamento degli interventi già in corso.

### **1.10 Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

Alla fase di analisi, diagnosi e progettazione è seguita la fase realizzativa che ha condotto alla redazione del presente Modello e alla preliminare definizione degli elementi che lo compongono.

# **IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

## **1.11 Obiettivi perseguiti con l'adozione del modello**

Nonostante il Decreto consideri facoltativa l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, LA TRIENNALE DI MILANO ha ritenuto indispensabile provvedere in tal senso poiché correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività della stessa sono valori espressione della politica di gestione e contribuiscono a tutelare l'immagine dell'Ente e le aspettative dei suoi utenti. Per la medesima ragione ha ritenuto di dover procedere all'aggiornamento dello stesso. È, dunque, interesse di attivarsi in ogni modo per garantirne il rispetto.

## **1.12 Funzioni e struttura del modello**

L'obiettivo da raggiungere con l'adozione del Modello è la creazione di un sistema di prescrizioni e strumenti organizzativi in grado di garantire che l'attività dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto del Decreto e di prevenire e sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio.

In particolare, il Modello è volto ad individuare le cosiddette "Aree a Rischio", attraverso la mappatura delle attività o funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati (si veda a tale proposito il Capitolo 2 per la metodologia adottata).

Sulla base dei risultati ottenuti con la predetta mappatura, vengono creati specifici protocolli volti a regolare la formazione e l'attuazione delle decisioni prese nelle Aree a Rischio, in modo da porre in essere procedure idonee a prevenire la commissione dei Reati e a documentare e verificare tutte le fasi del processo decisionale.

Il Modello è volto a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito e di agire contro la volontà di LA TRIENNALE DI MILANO, anche quando apparentemente essa potrebbe trarre un vantaggio dalla commissione del reato.

Inoltre, il Modello consente a LA TRIENNALE DI MILANO, grazie alla definizione ed effettuazione di un monitoraggio costante delle sue attività da parte dell'organismo deputato a vigilare sull'effettiva applicazione del Modello, di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire che i Reati siano commessi.

Il Modello è costituito da una parte generale e da una parte speciale. La parte generale descrive gli elementi del modello validi per tutte le Aree a Rischio, mentre nella parte speciale sono indicate le singole aree di attività/processi a rischio individuati e gli specifici presidi ritenuti idonei a prevenire la commissione dei Reati per ciascuna Area a Rischio.

Parte integrante del Modello sono considerati gli Allegati di volta in volta richiamati nel testo del Modello stesso.

### **1.13 Adozione del modello**

Il Decreto prevede che sia l'organo amministrativo ad adottare il Modello.

Il compito di vigilare sull'efficace attuazione del Modello è invece, affidato, secondo quanto previsto dal Decreto, all'Organismo di Vigilanza (OdV).

## **ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **1.14 Identificazione dell'OdV**

In base al Decreto, l'organismo che deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Sulla base di questo presupposto, l'Organo Dirigente di LA TRIENNALE DI MILANO ha istituito organo monocratico per svolgere il ruolo di OdV. Laddove per il futuro l'Organo Dirigente volesse orientarsi verso un organo collegiale, questo si suggerisce sia composto da:

- un rappresentante del Collegio dei revisori;
- un Consigliere di Amministrazione che non abbia cariche nell'Ente o in società controllate, o collegate;
- un Professionista dell'area amministrativa/legale indipendente.

### **1.15 Cause di ineleggibilità e motivi di revoca**

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza, è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa quali relazioni di parentela con esponenti degli organi sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità quali, a titolo esemplificativo ancorché non esaustivo:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, con soggetti apicali in genere, con sindaci dell' Ente e con revisori incaricati dall' Ente di revisione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con l'Ente tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni pubbliche socie dell'Ente nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto o delitti ad essi assimilabili;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di altro membro dell'organismo stesso.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa dell'Ente, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e con l'approvazione del Collegio dei Revisori .



A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l’omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull’attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale; l’omessa redazione del programma di vigilanza;
- l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti dell’ Ente ai sensi del Decreto ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio dei revisori – la sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim.

### **1.16 Funzioni dell’OdV**

L’OdV deve:

- vigilare sull’osservanza del Modello da parte dei soggetti destinatari;
- vigilare sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- procedere all’aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative o di contesto esterno.

L’OdV deve inoltre operare:

- ex-ante (adoperandosi ad esempio per la formazione ed informazione del personale);
- continuativamente (attraverso l'attività di monitoraggio, di vigilanza, di revisione e di aggiornamento);
- ex-post (analizzando cause, circostanze che abbiano portato alla violazione delle prescrizione del Modello o alla commissione del reato);

Nello svolgimento dei compiti che gli competono, l'OdV avrà comunque la facoltà di ricorrere al supporto di collaboratori esterni, identificabili in soggetti appartenenti a qualsiasi funzione aziendale dell'Ente che di volta in volta si rendesse utile coinvolgere per il perseguimento dei fini specificati e/o consulenti esterni.

L'OdV provvederà a dotarsi di un proprio Regolamento che ne assicuri l'organizzazione e gli aspetti di funzionamento quali, ad esempio, la periodicità degli interventi ispettivi, la risoluzione dei conflitti d'interesse e le modalità di modifica/revisione del regolamento stesso.

L'OdV e i suoi eventuali collaboratori possono assumere, da chiunque operi per conto di LA TRIENNALE DI MILANO, ogni informazione e, comunque, tutta la documentazione sociale che, a loro giudizio, è ritenuta utile ai fini della vigilanza sul Modello.

I componenti l'OdV possono, anche individualmente, procedere alle attività di vigilanza ritenute opportune per il funzionamento e l'osservanza del Modello.

L'OdV può effettuare ogni richiesta di informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del Modello.

### **1.17 Autonomia dell'Organismo di Vigilanza**

Al fine di dotare di effettiva autonomia e capacità di azione l'OdV si prevede che:

- le attività poste in essere dall'OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'Organo Dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello;
- l'OdV abbia libero accesso presso tutte le funzioni dell'Ente a tutta la documentazione senza necessità di alcun consenso preventivo -

onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;

- l'OdV possa avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 6, 1 co., lett. b), l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; a tal fine è necessario che lo stesso possa disporre di adeguate risorse finanziarie.

L'adeguatezza di tali risorse è da valutare in relazione all'attività di controllo che l'OdV intende porre in essere: pertanto sarà l'Organismo di Vigilanza stesso che, proporrà il proprio budget. Tale budget dovrà poi essere approvato dal CdA.

### **1.18 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza**

Al fine di rendere effettivo il potere di vigilanza dell'OdV, si è provveduto a creare dei flussi informativi tali da permettergli di svolgere efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

Tutti gli organi sociali, i dipendenti, ed i Consulenti dovranno trasmettere tutte le informazioni ritenute utili al fine di agevolare le attività di vigilanza tra cui, a titolo esemplificativo ancorché non esaustivo:

- criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate (*ivi* compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- prospetti riepilogativi degli appalti più rilevanti affidati a seguito di gare, ovvero a trattativa privata;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure;
- significative o atipiche operazioni interessate al rischio;
- eventuali comunicazioni del Collegio dei Revisori riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell' Ente.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta, utilizzando una casella di e-mail appositamente attivata.

Al fine di agevolare l'accesso da parte dell'OdV del maggior numero possibile di informazioni, si garantisce che qualunque segnalante sarà tutelato contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

Deve essere permesso all'OdV di accedere ad ogni tipo di informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l'obbligo per l'OdV di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.

La Società ha adottato un Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2016-2018 i cui obiettivi, da perseguire con le modalità di prevenzione di cui dalla L. 190/2012, sono i seguenti:

1. ridurre la possibilità che si manifestino casi di corruzione;
2. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La Società ha altresì nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Le aree considerate a rischio dal P.T.P.C. sono attualmente le seguenti:

- a) selezione e progressione del personale;
- b) affidamento di lavori, servizi e forniture nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici (scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi);
- c) adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato (concessione

- ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati);
- d) assegnazione delle concessioni di spazi per eventi, manifestazioni ed iniziative;
  - e) attività di *fund raising* - sponsorizzazioni.

L'art. 26 del P.T.P.C. prescrive un coordinamento tra lo stesso ed il Modello al fine di attuare un sistema di prescrizioni e strumenti organizzativi, gestionali e di controllo in grado di garantire che l'attività della Società sia svolta nel rispetto dei criteri di trasparenza, integrità e legalità.

Per le suddette ragioni l'OdV nello svolgimento della propria attività di controllo si deve interfacciare con il Responsabile della prevenzione della corruzione in maniera tale da poter coordinare l'azione di controllo per la prevenzione dei Reati avverso la Pubblica Amministrazione.

### **1.19 Reporting dell'OdV**

L'OdV riferisce, in merito all'attuazione del Modello e alle eventuali criticità, direttamente al CdA.

L'OdV, nei confronti del CdA, ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente, ed almeno semestralmente, lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello oppure condotte illegittime e/o illecite, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti e/o collaboratori che l'OdV ritenga fondate o che abbia accertato lui stesso;
- redigere, almeno volta l'anno, un verbale contenente le attività svolte nei precedenti dodici mesi ed i risultati delle stesse, gli elementi di criticità e le violazioni del Modello, i necessari aggiornamenti del Modello da porre in essere.

Il CdA e il Collegio dei Revisori hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti e di particolare gravità.

L'OdV potrà, inoltre, comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni qualora dalle verifiche svolte scaturiscano carenze, comportamenti o azioni non in linea con il Modello. In tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni da intraprendere, con relativa tempistica, al fine di impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio dei Revisori, nonché il CdA, di qualsivoglia violazione inerente il presente modello.

### **1.20 Conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, rapporto previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo), gestito dall'OdV, per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente all'OdV e al CdA.

## **DIFFUSIONE DEL MODELLO**

Ai fini dell'efficacia del Modello, è di primaria importanza la piena conoscenza delle regole di condotta che vi sono contenute sia da parte delle risorse già presenti nell'azienda, che di quelle che ne entreranno a fare parte in futuro, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso grado di coinvolgimento delle risorse nelle varie Aree a Rischio.

### **1.21 Comunicazione iniziale**

Per garantire un'effettiva conoscenza del Modello, quest'ultimo viene comunicato formalmente dall'OdV a tutte le risorse presenti in azienda al momento della sua adozione ed anche ai Consulenti ed ai *Fornitori*.

Per quanto riguarda i dipendenti, il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di presa visione del Modello. Per quanto attiene invece Consulenti e *Fornitori*, qualunque contratto che comporti la costituzione di un rapporto commerciale o di qualunque forma di partnership con soggetti terzi deve esplicitamente contenere clausole che richiamino al rispetto dei principi espressi dal Codice Etico; tali clausole potranno anche essere stese su documenti separati rispetto al contratto stesso.

Oltre alla clausola sopra illustrata, al Consulente/Fornitore coinvolto nelle Operazioni Sensibili dovrà essere consegnata copia del Modello o di un suo estratto e dovrà essere fatta pervenire all'OdV una formale "Dichiarazione di impegno" firmata dal Consulente /Fornitore.

Le medesime procedure vengono seguite in caso di revisioni del Modello.

Il Modello è inoltre reso disponibile secondo le modalità che l'OdV riterrà opportuno adottare.

## **1.22 Formazione del personale**

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è indirizzata dall'OdV. Viene innanzitutto prevista una informativa iniziale rivolta alle persone in organico presso LA TRIENNALE DI MILANO al momento dell'adozione del Modello che risultino operare nei Processi Sensibili come definiti nel seguito. Per la restante parte del personale e nei casi di nuovi ingressi in organico successivi all'adozione del modello è prevista una analoga iniziativa.

Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione.

## **SISTEMA SANZIONATORIO**

Il Decreto prevede che sia predisposto un "*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*" sia per i soggetti in posizione apicale, che per i soggetti sottoposti ad altrui direzione.

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali avviati dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire reato e che l'autorità giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 4.2 ("Cause di ineleggibilità e motivi di revoca"), il sistema sanzionatorio definito potrà essere applicato anche ai componenti dell'OdV, relativamente alle funzioni ad essi attribuite dal presente Modello.

## **1.23 Violazioni del Modello**

Costituiscono, in generale, violazioni del Modello:

1. comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
2. comportamenti che, sebbene non configurino uno dei Reati, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
3. comportamenti non conformi alle procedure predisposte dal Modello al fine di ridurre il rischio di commissione di uno degli illeciti considerati dal Decreto.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere al CdA del sistema LA TRIENNALE DI MILANO l'irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa e del comportamento tenuto prima (e.g. eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (e.g. comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

#### **1.24 Misure nei confronti dei dipendenti**

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello, da parte dei dipendenti soggetti al "CCNL" costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a. richiamo verbale;
- b. rimprovero scritto;
- c. la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- d. il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
- e. il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, la TRIENNALE DI MILANO, in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare, può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.



### **1.25 Misure nei confronti dei membri del CdA**

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del CdA, l'OdV informa il consiglio di amministrazione, che prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la comunicazione alle competenti autorità delle irregolarità verificatesi.

### **1.26 Misure nei confronti del legale rappresentante**

In caso di accertamento di un illecito disciplinare commesso dal legale rappresentante, l'OdV informa il consiglio di amministrazione che, esperiti gli accertamenti necessari, assume i provvedimenti opportuni.

### **1.27 Misure nei confronti dei Consulenti o Partner (Fornitori, etc.)**

Ogni violazione posta in essere dai Consulenti o dai *Partner* potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali in genere, la risoluzione del rapporto contrattuale stesso, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni a LA TRIENNALE DI MILANO, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

# PARTE SPECIALE

## CARATTERISTICHE PARTE SPECIALE

### 1.1 Obiettivi perseguiti

La presente parte speciale fornisce una breve descrizione dei Reati, contemplati dal Decreto, focalizzando, in particolare, sui reati che potrebbero essere commessi nell'ambito dell'attività svolta da LA TRIENNALE DI MILANO.

Per ogni tipologia di reato che si ritiene possa essere commesso da LA TRIENNALE DI MILANO sono state poi identificate le Aree a Rischio, nell'ambito delle quali tali reati potrebbero configurarsi, nonché le regole di condotta finalizzate alla prevenzione di ciascuna tipologia di reato.

Obiettivo della parte speciale è che tutti i destinatari (dipendenti, organi sociali di LA TRIENNALE DI MILANO, Consulenti e *Partner*) adottino comportamenti conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati. La Presente Parte Speciale è da considerarsi integrata con le singole procedure esistenti a presidio – anche – delle singole Aree di Rischio, di seguito elencate:

- Allegato 1\_ **Organigramma Sistema Triennale (Modificato al 31/12);**
- Allegato 2\_ **Procedura gestione fornitori e acquisti di beni e servizi;**
- Allegato 3\_ **Procedura gestione contributi pubblici e privati;**
- Allegato 4\_ **Procedura affidamento di Servizi di Ricerca;**
- Allegato 5\_ **Procedura acquisizione di beni inerenti attività di ricerca mediante acquisto diretto.**

Nello specifico, la presente parte ha, dunque, lo scopo di:

- a. indicare i principi generali e speciali cui ciascuna procedura interna deve ispirarsi e che i dipendenti, gli organi sociali, i Consulenti e i *Partner* sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'Organismo gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

### 1.2 Struttura

Per ogni tipologia di reato sono state identificate le Aree a Rischio, nell'ambito delle quali tali reati potrebbero essere commessi, nonché le regole di condotta finalizzate alla prevenzione di ciascuna tipologia di reato.

### 1.3 I reati

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferisce esclusivamente ad una serie di reati commessi nei rapporti con la P.A., e precisamente ai reati di:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico;
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- corruzione per un atto d'ufficio;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- corruzione in atti giudiziari;
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- istigazione alla corruzione;
- concussione.

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-*bis*, che mira a punire i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, ed in particolare i reati di:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete;
- alterazione di monete;
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete;
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata.

Successivamente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art.

25-ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli enti anche ai c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso D. Lgs. n. 61/2002, e più precisamente la responsabilità è stata estesa ai reati di:

- false comunicazioni sociali,
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori,
- falso in prospetto (poi soppresso dal 12 gennaio 2006 in forza dell'entrata in vigore della legge 262/2005 art. 34),
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dell' Ente di revisione (poi abrogato dal decreto legislativo 37/2010 comma 34),
- impedito controllo,
- indebita restituzione dei conferimenti,
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve,
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o dell' Ente controllante,
- operazioni in pregiudizio dei creditori,
- formazione fittizia del capitale,
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori,
- illecita influenza sull'assemblea,
- aggio, agiotaggio,
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

L'art. 25 quater, inserito nel *corpus* originario del Decreto dall'art. 3 della l. 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e ai delitti violanti come previsto nella Convenzione summenzionata. Vengono elencati a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- promozione, costituzione, organizzazione o direzione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.).

L'art. 25 quinquies, inserito nel *corpus* originario del Decreto dall'art. 5 della legge 228 dell'11 agosto 2003 (Misure contro la tratta di persone), ha ulteriormente esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti contro la personalità individuale, quali:

- riduzione in schiavitù,
- tratta e commercio di schiavi,
- alienazione e acquisto di schiavi,
- prostituzione minorile,
- pornografia minorile,
- detenzione di materiale pornografico minorile,
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

L'art. 25 *sexies*, inserito nel corpus originario del Decreto dall'articolo 9, comma 3 della legge 18 aprile 2005 (Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE) ha ulteriormente esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti di abusi di mercato:

- abuso di informazioni privilegiate;
- manipolazione del mercato.

L'art. 25 quater.1, inserito nel corpus originario del Decreto dall'art.8 della Legge 7 del 9 gennaio 2006 ha esteso la responsabilità degli enti per i delitti di

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La responsabilità amministrativa degli enti è stata prevista anche dall'art. 10 della Legge 146 del 16 marzo 2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale con riferimento ai delitti che, ai sensi dell'art. 3 prevedano il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, nonché: a) siano commessi in più di uno Stato; b) ovvero siano commessi in uno Stato, ma una parte sostanziale della loro preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero siano commessi in uno Stato, ma in essi sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero siano commessi in uno Stato ma abbiano effetti sostanziali in un altro Stato. I delitti cui si riferisce tale normativa sono i seguenti

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (poi abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (poi abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

L'art. 25 septies, inserito nel corpus originario del Decreto dall'art. 9 della Legge 123 del 3 agosto 2007 in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ha esteso la responsabilità degli enti ai delitti di

- omicidio colposo
- lesioni personali colpose

L'art. 25 octies, inserito nel corpus originario del Decreto dalla Legge 231 del 2007 di recepimento della III Direttiva UE antiriciclaggio, ha esteso la responsabilità degli enti ai delitti di

- ricettazione
- riciclaggio
- impiego di utilità illecite

L'art. 24 bis, inserito nel corpus originario del Decreto dall'art. 7 della legge 48 del 18 marzo 2008, ha esteso la responsabilità degli enti in relazione ai reati informatici e precisamente ai delitti di

- falsità di documenti informatici
- accesso abusivo ad un sistema informatico
- diffusione e detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione elettronica

L'art. 24 ter, inserito nel corpus originario del Decreto dall'art. 2 comma 29 della Legge 94 del 15 luglio 2009 contenente disposizioni in materia di sicurezza, ha esteso la responsabilità degli enti ai delitti di natura associativa, precedentemente rilevanti solo se aventi il carattere della transnazionalità

- associazione per delinquere
- associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina
- associazione di tipo mafioso
- delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tale associazione
- scambio elettorale politico-mafioso
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

L'art. 25 bis, integrato nel corpus originario del Decreto dalla Legge 99 del 23 luglio 2009 contenente disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, ha esteso la responsabilità degli enti ai delitti di

- contraffazione, alterazione di marchi, brevetti e segni distintivi
- introduzione nello Stato e commercio di segni falsi

L'art. 25 bis.1, inserito nel corpus originario del Decreto dalla Legge 99 del 23 luglio 2009 contenente disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, ha esteso la responsabilità degli enti ai delitti

- turbata libertà dell'industria o del commercio
- frode nell'esercizio del commercio

- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
- illecita concorrenza con minaccia o violenza
- frodi contro le industrie nazionali

L'art. 25 novies, inserito nel corpus originario del Decreto dalla Legge 99 del 23 luglio 2009 contenente disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, ha esteso la responsabilità degli enti ai delitti in tema di violazione del diritto di autore ex lege 633 del 1941:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);



- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

L'art. 25 decies, inserito nel corpus originario del Decreto dall'art.4 della Legge 116 del 3 agosto 2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, ha esteso la responsabilità degli enti al delitto di:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

L'art. 25 undecies, inserito nel corpus originario dal D.Lgs 121 del 7 luglio 2011 in tema di reati ambientali, ha esteso la responsabilità degli enti al delitto:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
- inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);
- inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9);

Successivamente l'art. 1, comma 77, lettera a), n. 1) della L. 6 novembre 2012, n. 190 ha modificato la rubrica dell'art. 25 in tema di delitti contro la Pubblica Amministrazione inserendo, dopo la parola: «Concussione» le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità», per cui la nuova formulazione è: «Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione» ed ha modificato il comma 3 dell'art. 25 del Decreto inserendo il nuovo delitto di:

- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

e modificando i delitti di:

- corruzione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), aggravato ai sensi dell'art. 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità;
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter , 2 comma, c.p.).

L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 introducendo l'art. 25-duodecies ha esteso la responsabilità degli enti al delitto di:

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: soggetti privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

L'art. 1, comma 77, lettera b), della L. 6 novembre 2012, n. 190 introducendo la lettera s-bis) nell'art 25-ter in tema di reati societari, ha introdotto la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote nel caso di delitto di:

- corruzione tra privati (art. 2635, 3 comma, c.c.)

La lett. a) del comma 1 dell'art. 9, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 , ha inserito il comma 3 dell'art. 640 ter c.p. relativo al reato di :

- frode informatica.

La L. 62/2014 ha riformulato l'art. 416 ter c.p.:

- scambio elettorale politico-mafioso, inserendo l'erogazione di “altra utilità” oltre a quella preesistente di “denaro”.

L'art. 3, 3 co., L. 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto all'interno del codice penale l'art. 648 ter 1 “Autoriciclaggio” che è stato inserito quale reato presupposto all'art. 25 octies del Decreto.

La L. 22 maggio 2015 n. 68 “*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*” entrata in vigore il 29/05/2015, ha apportato all'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/01 le seguenti modifiche:

1. al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- “a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote”;*
2. per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
  3. per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
  4. per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
  5. per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
  6. per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  7. per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;
  8. dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 

*“1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)”.*

La suddetta Legge ha infatti introdotto il Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente: art. 452 bis *“Inquinamento ambientale”*, art. 452 ter *“Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale”*, art. 452-quater *“Disastro ambientale”*, art. 452-quinquies *“Delitti colposi contro l'ambiente”*, art. 452-sexies *“Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”*, art. 452-septies *“Impedimento del controllo”*, art. 452-octies *“Circostanze aggravanti”*, art. 452-novies *“Aggravante ambientale”*, art. 452-decies *“Ravvedimento operoso”*, art. 452-undecies *“Confisca”*, art. 452-duodecies *“Ripristino dello stato dei luoghi”*, art. 452-terdecies. *“Omessa bonifica”*.

L'art. 12 della L. 27 maggio 2015 n. 69 *“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”*, entrata in vigore il 14 giugno 2015, ha apportato all'art. 25 ter, 1 co., del D.Lgs. 231/01 le seguenti modifiche:

- a) l'alinea è sostituito dal seguente: *“In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie”*;
- b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 

*“a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote”*;
- c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
 

*“a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote”*;
- d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 

*“b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote”*;
- e) la lettera c) è abrogata.

La L. 69/2015 ha infatti modificato, in particolare, l'art. 2621 c.c. "*False comunicazioni sociali*", ha introdotto l'art. 2621 bis c.c. "*Fatti di lieve entità*" e l'art. 2621 ter c.c. "*Non punibilità per particolare tenuità*", ed ha modificato l'art. 2622 c.c. "*False comunicazioni sociali delle società quotate*".

A termine del processo di analisi e valutazione delle potenziali aree di rischio secondo l'approccio metodologico sopra esposto, sono state individuate le aree "sensibili" alla commissione dei reati quali elencate nella parte speciale facenti riferimento alle seguenti macro categorie:

- reati contro la PA;
- reati informatici;
- reati societari;
- delitti contro la personalità individuale;
- reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o attività di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- delitti in materia di violazione del diritto di autore;
- reato in tema di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Per quanto concerne gli altri reati-presupposto previsti dal Decreto, si è ritenuto che l'attività di LA TRIENNALE DI MILANO non presenti profili di alto rischio o tali comunque da far ritenere ragionevolmente possibile la commissione di un reato. Si tratta infatti di comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività della Società e pertanto la stessa, alla luce dell'analisi svolta, ha ritenuto adeguata, quale misura preventiva, l'osservanza (oltre che dei principi generali qui presenti) del Codice Etico.

In ogni caso, nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, ad esempio in relazione a nuove fattispecie di reato attinenti all'area di attività della Società che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto oppure nel caso di mutamenti dell'organizzazione aziendale, è demandato al Consiglio di Amministrazione il potere di integrare il presente Modello mediante apposita delibera.

#### **1.4 Principi generali**

È fatto espresso divieto ai dipendenti ed agli organi sociali di LA TRIENNALE DI MILANO – in via diretta – nonché ai *Partner* ed ai Consulenti in forza di apposite clausole contrattuali di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le predette fattispecie di reato;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
3. violare principi e disposizioni previste nel Modello.

## 1.5 Deleghe e procure

Il sistema di Deleghe e procure di LA TRIENNALE DI MILANO deve garantire le seguenti prescrizioni:

- tutti coloro che intrattengono per conto di LA TRIENNALE DI MILANO rapporti con qualsiasi soggetto terzo, ad esclusione di quelli legati agli adempimenti di legge, devono essere dotati di Delega in tal senso;
- le Deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna Delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le Deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure generali funzionali possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di Delega interna o di specifico incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici.

## REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### 1.6 Fattispecie di reati contro la Pubblica Amministrazione

Il Decreto prevede agli articoli 24 e 25 una serie di reati nei confronti della P.A., tra i quali si ritiene che quelli che possano essere commessi nell'ambito dell'attività svolta da LA TRIENNALE DI MILANO siano i seguenti:

- **Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis c.p.)** – Tale reato si configura nel caso in cui l'Ente abbia ottenuto l'erogazione, da parte dello Stato o altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma non li abbia destinati a tali finalità.
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)** – Tale reato si configura nel caso in cui l'Ente abbia ottenuto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute. Il reato sussiste purché non si configurino gli estremi della truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche, altrimenti si applicherà la disciplina prevista per quest'ultimo reato.
- **Concussione (art. 317 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della qualità o dei poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.
- **Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente dell'Ente prometta o dia indebitamente a un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità (es. una regalia in natura) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (es. dare precedenza ad alcune pratiche rispetto ad altre o "agevolare/ velocizzare" la pratica stessa). Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore. Ad esempio un dirigente de La Triennale di Milano potrebbe commettere il reato dando o promettendo denaro ad un dirigente di un Ministero affinché venga velocizzata la procedura per l'ottenimento di un contributo pubblico.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente dell'Ente dia o prometta a un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità (es. doni in natura) per omettere o ritardare, per avere omesso o ritardato, un atto del suo

ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto, che del corruttore. Ad esempio nel corso di una verifica fiscale della Amministrazione Finanziaria gli amministratori de La Triennale di Milano pagano o promettono somme di denaro o altri beni in natura, agli ufficiali della Guardia di Finanza, affinché vengano omessi taluni controlli fiscali.

- **Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)** - La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si verifica qualora il dipendente o rappresentante dell'Ente corrompa un magistrato o un testimone al fine di ottenere favori in un procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la stessa Ente o un soggetto terzo. Ad esempio un dipendente dell' Ente offre ad un giudice del Tar, che accetta, una somma di denaro o altra utilità (ad esempio un abbonamento al teatro) per far sì che tale giudice proceda, nell'ambito di un procedimento amministrativo, all'annullamento dell'atto di aggiudicazione di una gara (cui abbia partecipato anche l' Ente) a favore di una concorrente de La Triennale di Milano, dichiarando vincitore La Triennale di Milano stessa, originariamente arrivata seconda in graduatoria.
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)** – Tale ipotesi di reato si verifica quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il dipendente o rappresentante dell'Ente a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri di ufficio riguardino un incaricato di pubblico servizio. Ad esempio un dipendente de La Triennale di Milano offre una somma di denaro o altra utilità in natura (es. abbonamento allo stadio) ad un soggetto che sia incaricato di un pubblico servizio, per alterare documenti al fine di ottenere più agevolmente la concessione di finanziamenti.
- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il dipendente o rappresentante dell'Ente offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ma l'offerta o la promessa non sia accettata. Ad esempio un dipendente dell'Ente offre ad un dirigente comunale una somma di denaro o altra utilità (es. un prezioso orologio) per far sì che venga manipolata la gara di aggiudicazione di un appalto, ma il dirigente comunale non accetta l'offerta.
- **Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o rappresentante dell' Ente commetta i delitti di corruzione e istigazione alla corruzione verso membri delle istituzioni

comunitarie (Corte penale internazionale, Commissione Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti).

- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante dell'Ente, attraverso artifici o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico in errore, ricavandone un profitto cagionando un danno allo Stato o all'ente pubblico. Ad esempio un dirigente del settore risorse umane dell'Ente fa figurare fittiziamente la cassa integrazione di alcuni dipendenti in documentazione presentata all'Inps allo scopo di lucrare le prestazioni economiche elargite da quest'ultimo.
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante dell'Ente, attraverso artifici o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico o Istituzioni Comunitarie in errore, ottenendo contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo. Ad esempio un manager dell'Ente richiede all'autorità competente alcuni contributi, agevolazioni, aiuti rimborsabili, in base alla legge, presentando documentazione contenente informazioni e dichiarazioni false sui requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dalla legge o dal regolamento per la corresponsione di tali contributi.
- **Frode informatica (art. 640 ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si verifica qualora un dipendente o rappresentante dell'Ente ottenga un ingiusto profitto con altrui danno, manipolando, senza autorizzazione, un sistema informatico. Ad esempio un dipendente dell'Ente, attraverso la creazione di un codice maligno, riesce ad accedere telematicamente a registri della Pubblica Amministrazione e ad alterare dati e informazioni relativi all'Ente in modo da far sì che l'Ente risulti in possesso di alcuni requisiti indispensabili per ottenere contributi e agevolazioni previste dalla legge.

La L. n. 69 del 27 maggio 2015 ha modificato, aumentandole, le pene previste per i seguenti reati: corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione, peculato.

## 1.7 Aree a Rischio

Sul punto occorre premettere che l'attività dell'Ente può essere sintetizzata con quanto riportato nell'articolo 3 dello statuto della Fondazione la Triennale di Milano:

- svolge e promuove attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale ed interdisciplinare, con particolare riguardo ai settori dell'architettura, dell'urbanistica, delle arti decorative e visive, del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della produzione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono;
- organizza con cadenza triennale esposizioni a carattere internazionale nei settori di cui sopra.

Per dare attuazione alle esposte attività l'Ente si avvale, tra l'altro, ai sensi dell'art. 6 del vigente statuto della Fondazione la Triennale di Milano, anche dei contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.



L'Ente, per dare attuazione alle singole attività previste nello statuto, si rivolge al mercato dei privati, coinvolgendoli attraverso appalti a trattativa pubblica o privata, utilizzando in tal modo anche i contributi ottenuti dalla PA.

Fatte queste premesse, si può subito evidenziare che nel novero dei reati previsti dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, ve ne sono alcuni per i quali il rischio è sufficientemente basso da non richiedere l'instaurazione di particolari procedure interne per l'espletazione di detti compiti ritenendosi sufficiente l'applicazione dei principi generali:

- gestione di rapporti con soggetti pubblici in relazione all'assunzione di personale appartenente a categorie protette;
- gestione degli omaggi;
- gestione del sistema premiante;
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito previdenziale.

Assumono invece maggiore rilievo le seguenti attività:

- gestione dei rapporti con la P.A.;
- gestione delle richieste ed erogazione dei contributi e finanziamenti pubblici;
- gestione e controllo delle risorse finanziarie;
- valutazione e qualifica fornitori;
- gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- conferimento e gestione di contratti di consulenza e servizi professionali;
- gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e passivo).

## **1.8 I Principi di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo – a carico dai Dirigenti e dipendenti dell'Ente in via diretta, a carico dei collaboratori esterni, fornitori e consulenti, tramite specifiche clausole contrattuali – di rispettare i seguenti principi di controllo generali al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti da ciascun Destinatario ispirandosi ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

In particolare, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti dell'Ente, in via diretta e a carico di Collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- porre in essere qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi nei confronti della pubblica amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare tali da determinare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale;

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura a pubblici funzionari o ad incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati;
- effettuare regali o altri omaggi non di modico valore e, in ogni caso, al di fuori delle consuetudini dell'Ente in particolari occasioni dell'anno;
- accettare regali, omaggi, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni di ogni genere che provengano dai funzionari pubblici o da incaricati di un pubblico servizio.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, l'ufficio dell'Ente che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, interagisce con la Pubblica Amministrazione deve:

- individuare all'interno della Pubblica Amministrazione il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico, è il soggetto a cui rivolgersi;
- documentare, quanto più possibile, in forma scritta i rapporti con il soggetto così individuato;
- redigere in forma scritta tutti i contratti, nonché gli incarichi conferiti ai Collaboratori;
- astenersi dall'utilizzo di eventuali percorsi, comunque leciti, privilegiati o conoscenze specifiche acquisite, anche al di fuori della propria realtà professionale;
- informare periodicamente l'Organismo di Vigilanza dell'attività svolta.

Ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia intrattenuto da un soggetto dell'Ente privo di poteri o deleghe specifiche, è fatto obbligo per quest'ultimo di:

- relazionare con tempestività e completezza al proprio responsabile sui singoli avanzamenti del procedimento;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile eventuali comportamenti della controparte pubblica rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti di terzi.

Infine, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in cash o in natura;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti, ecc..) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito dell'Ente per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio (ad esempio: delibera del Consiglio di Amministrazione per il conferimento di incarichi).

Tutte le aree funzionali (vedi allegato 1) coinvolte nelle attività individuate possono essere considerate come aree a rischio.

Per queste aree è particolarmente importante che le procedure interne consentano, ulteriormente rispetto a quanto precedentemente previsto nei precedenti principi di comportamento, di tenere traccia documentale delle modalità di spesa di ogni contributo pubblico ricevuto, in particolare mediante:

- predisposizione delle procedure di gara per acquisti di beni e servizi su indicazione del Direttore Generale che, salvo differenti deliberazioni da parte del CDA, è sempre il RUP. Come da procedure "Gestione Forniture e Acquisti di Beni e Servizi", Allegato 2 al presente documento.

- la assunzione di delibere da parte del CdA autorizzative delle attività che comportino impegni economici, con allegati dettagli analitici di spesa, ovvero la ratifica da parte del medesimo Organo delle Ordinanze assunte, con tale contenuto, dal Direttore Generale;

- l'individuazione per ciascuna attività autorizzata di un Responsabile interno incaricato di seguire il progetto raccogliendo tutta la documentazione a supporto e di predisporre la rendicontazione, come da Procedura "Gestione Contributi Pubblici E Privati" Allegato 3 al presente documento;

- la creazione e la gestione di un Albo Fornitori ufficiale per gli appalti a Procedura Negoziata, come da da procedure "Gestione Forniture e Acquisti di Beni e Servizi", tratteggiando i requisiti che i medesimi devono avere per poter essere inseriti e permanere nella lista e le cause che ne comportano l'esclusione;

- la verifica della qualità della prestazione effettuata da parte del fornitore prima di procedere al pagamento della relativa fattura, come da schede fornitori (scheda sotto soglia e scheda valutazione allegati alle procedure "Gestione Forniture e Acquisti di Beni e Servizi");

- la documentazione ed archiviazione di ogni fase delle procedure di appalto a trattativa sia privata che pubblica;

- la standardizzazione del contenuto dei contratti stipulati dell'Ente con terzi relativamente alle attività di ricerca e di consulenza specialistica; nonché il contenuto dei contratti stipulati dell'Ente con i fornitori;

## **1.9 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute e comunque effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, al

fine di verificare se le suddette attività vengano svolte secondo le regole del Modello ed alle procedure interne in essere.

L'Organismo di Vigilanza può:

- verificare che i flussi finanziari aziendali siano coerenti con l'operazione commerciale sottostante;
- avere accesso all'elenco dei contributi pubblici ricevuti;
- avere accesso alla documentazione relativa all'allestimento delle iniziative culturali, ivi compreso il rendiconto finale;
- verificare il sistema di poteri, con riferimento alla spendita del nome della società nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- convocare per chiarimenti e/o approfondimenti tutti soggetti preposti alle varie attività che riterrà opportuni.

In particolare, ciascun responsabile delle attività sensibili indicate nell'Allegato 1, ovvero persona da questi designata, deve compilare apposito report relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza una volta all'anno.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza delle Ente, al quale viene affidato il mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

## REATI INFORMATICI

### 1.10 Fattispecie di reati informatici

La Triennale di Milano utilizza una rete informatica interna, i cui principi di sicurezza sono riassunti nel Documento Programmatico della Sicurezza in vigore. I reati che ai sensi dell'art. 24 bis del D.Lgs. 231/01 potrebbero astrattamente configurarsi sono i seguenti:

- **Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente dell'Ente formi, in tutto o in parte, un documento informatico falso, o alteri un documento informatico vero. Ad esempio un Amministratore o un dipendente alterano registri informatici, scritture private o formano documenti falsi con efficacia probatoria.
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente dell'Ente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Ad esempio un dipendente accede ad un sistema di cui dispone validamente delle credenziali, ma per funzioni diverse dall'accesso autorizzato, oppure accede illecitamente con le credenziali di un collega autorizzato.
- **Diffusione o detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente dell'Ente al fine di procurare all'Ente un profitto, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiavi o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. Ad esempio un dipendente dell'Ente si procura abusivamente i codici di accesso alle banche dati contenenti i dati dei clienti di una società concorrente.
- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente dell'Ente allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Ad esempio un dipendente dell'Ente diffonde un "virus" al fine di danneggiare un sistema informatico concorrente.
- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente dell'Ente fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o comunicazioni intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Ad esempio un dipendente dell'Ente manometta gli impianti ed impedisca le comunicazioni dell'Ente al fine di precostruire la motivazione di un invio telematico tardivo.
- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)** - Tale

ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente dell'Ente, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero comunicazioni intercorrenti tra più sistemi. Ad esempio un Amministratore installa delle apparecchiature al fine di intercettare le comunicazioni tra dipendenti, al fine di trarne un vantaggio per l'Ente.

- **Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 bis c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente dell'Ente distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici. Ad esempio un Amministratore altera un programma informatico utilizzato per la registrazione dei flussi monetari in vista di una verifica contabile.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)** Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente dell'Ente commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Ad esempio un Amministratore altera un documento informatico richiesto da un Ente pubblico per poter ottenere un finanziamento.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente dell'Ente, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Un dipendente dell'Ente si introduce nel sistema informatico di una società concorrente per danneggiarlo.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente dell'Ente, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Ad esempio un dipendente dell'Ente introduce un "virus" nel sistema informatico di un Ente pubblico danneggiando il sistema ed eliminando alcuni documenti informatici con l'intento di far annullare una gara per l'ottenimento di un finanziamento.

### 1.11 Aree a rischio

L'analisi dei processi aziendali svolta durante i lavori di aggiornamento del presente Modello ha consentito di valutare l'efficacia dei presidi adottati dalla Società a tutela della sicurezza delle informazioni e del corretto uso degli strumenti informatici.

Si rileva che la gestione dei sistemi informativi e della relativa sicurezza informatica è attribuita all'Amministratore di Sistema.

La struttura informatica di LA TRIENNALE DI MILANO è composta da una rete locale appoggiata su un server centrale.

Di seguito sono elencate le attività sensibili:

- gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
- gestione e protezione della postazione di lavoro;
- gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- gestione e protezione delle reti;
- sicurezza fisica.

### **1.12 Regole di condotta**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo – a carico dai Dirigenti e dipendenti dell'Ente in via diretta, a carico dei collaboratori esterni, fornitori e consulenti, tramite specifiche clausole contrattuali – di rispettare i seguenti principi di controllo generali al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

La Società ha adottato ed aggiorna periodicamente il Documento Programmatico sulla Sicurezza, che definisce le modalità di protezione delle informazioni detenute mediante strumenti elettronici.

Le regole di sicurezza per gli utenti interni sono adottate nel Documento Programmatico sulla Sicurezza che definisce i livelli di accesso in base alla confidenzialità delle informazioni e di responsabilità (Autore, proprietario convenzionale, utilizzatore).

In particolare il potere di richiedere la creazione di nuove credenziali di accesso ed il potere di richiedere la cessazione delle credenziali in essere deve essere attribuito in modo chiaro ed inequivoco e deve essere attuato attraverso richieste scritte all'Amministratore di Sistema.

LA TRIENNALE DI MILANO deve accertarsi che l'Amministratore di Sistema verifichi regolarmente la funzionalità dell'hardware e dei software e l'immunità del sistema da virus o attacchi provenienti dall'esterno. Proprio al fine di evitare quest'ultima evenienza, a tutti gli utilizzatori del sistema informatico dell'Ente è fatto divieto di scaricare da internet qualsiasi tipo di applicazione o software o documento.

Inoltre il Documento Programmatico sulla Sicurezza prevede che nei contratti di fornitura/consulenza siano inserite clausole per la riservatezza delle informazioni trattate.

### **1.13 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, ma comunque effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati al fine di verificare se le suddette attività vengano svolte secondo le regole del Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per il corretto espletamento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e può convocare per chiarimenti e/o approfondimenti tutti soggetti preposti alle varie attività che riterrà opportuni.

In particolare, l'Amministratore di Sistema relazione una volta all'anno all'OdV sullo stato di manutenzione dell'hardware e del software dell'Ente e sulle eventuali implementazioni suggerite al fine di migliorare la sicurezza della rete.

## REATI SOCIETARI

### 10.1 Fattispecie di reati societari

Nell'ambito dei reati societari considerati dal Decreto all'art. 25 ter, pur avendo presente la specificità delle attività poste in essere dall'Ente, e dalla sua forma giuridica, elementi che diversificano l'Ente dalle società di capitali, di seguito si evidenziano i principali reati che si ritiene possano più facilmente trovare manifestazione nell'ambito delle attività svolte.

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)** – Tale ipotesi di reato si realizza se l'Ente, al fine di trarne profitto, espone nei bilanci, relazioni (del C.d.A. o del Collegio sindacale) o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero attraverso l'omissione di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria dell'Ente o del gruppo di appartenenza, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. Ad esempio gli amministratori alterano il reale importo di voci di bilancio;
- **Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)** – Tale articolo disciplina le pene previste per i fatti di cui all'art. 2621 c.c. di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
- **Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c.)** - Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».
- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)** - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)** – Tale reato si configura qualora, occultando documenti o, con altri idonei artifici, si impedisca o comunque si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite agli organi sociali.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)** – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui l'Ente, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettua operazioni pregiudizievoli del legittimo interesse dei terzi.



- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)** – Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori e i soci conferenti di LA TRIENNALE DI MILANO, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio dell'Ente nel caso di trasformazione.
- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)** – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui un soggetto, con atti simulati o fraudolenti, come ad esempio promettendo ad un partecipante all'assemblea un vantaggio economico, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Il reato si perfeziona con l'irregolare formazione di una maggioranza.
- **Aggiotaggio (art 2637 c.c.)** – Tale fattispecie ricorre qualora la diffonda notizie false (es. imminenti dimissioni in blocco del CdA), ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale dell'Ente;
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art 2638 c.c.)** – Tale reato si realizza qualora nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza (Ministero dei Beni Culturali, ecc) si espongano fatti materiali non corrispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero si occultino con altri mezzi fraudolenti fatti che si sarebbero dovuti comunicare, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza. Ad esempio un amministratore comunica prospetti contenenti false informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ostacolando l'esercizio delle funzioni di controllo di tale autorità di vigilanza.
- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** – Tale reato si realizza qualora un soggetto dia, prometta denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori o a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti affinché commettano atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionando nocimento alla società. Il reato, perseguibile d'ufficio qualora dal reato derivi una distorsione della concorrenza, sussiste solo se chi riceve il vantaggio indebito viene meno ai propri obblighi verso la propria società e se causa un nocimento alla società stessa, altrimenti l'atto corruttivo non è perseguito dal lato passivo ma solo dal lato attivo del corruttore. Può essere sanzionata, dunque, la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà. Non si tratta dunque di vera corruzione tra soggetti privati, ma di un "reato societario", essendo solo una violazione nei rapporti tra soggetto ed ente per cui opera.

## 10.2 Aree a Rischio

L'analisi dei processi aziendali svolta nel corso dei lavori di aggiornamento del presente Modello, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter del Decreto, ossia i reati

societari previsti dal codice civile, riportati all'allegato n. 1. Qui di seguito sono elencati i processi rilevati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno:

- predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere;
- gestione dei rapporti con Amministratori, Revisori e OdV;
- gestione dei rapporti con la stampa;
- gestione dei rapporti con i proprietari, Enti privati, delle opere d'arte;
- omaggistica e sponsorizzazioni.

### **1.3 Regole di condotta**

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei Soggetti interessati dai processi sensibili rilevati di:

- porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie dei reati societari;
- porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare un'ipotesi di reati societari, possono potenzialmente tradursi in tali illeciti o favorirne la commissione.

A tal fine, più specificamente, la presente Parte Speciale dispone l'espresso obbligo in capo ai Soggetti interessati dai processi sensibili rilevati:

- di comportarsi in modo corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, di regolamento, alle procedure esistenti, ai principi generalmente riconosciuti di tenuta della contabilità, in tutte le attività finalizzate alla redazione del bilancio, delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai terzi, alle istituzioni e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. A tal fine, è fatto divieto di rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati incompleti o mendaci, ovvero omettere informazioni rilevanti in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione previsto dalla legge,
- di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate. A tal fine, è fatto espresso divieto di esporre nelle comunicazioni previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti dell'Autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività dell'Ente, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ovvero omettere informazioni rilevanti;
- di verificare ex-post le transazioni di denaro che si traducono in registrazioni contabili, tramite adeguati supporti documentali/informatici, verificando in particolare il processo di decisione, l'autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite apposite

evidenze archiviate e, in ogni caso, dettagliando la disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate;

- di controllare i destinatari delle sponsorizzazioni e dell'omaggistica, verificando in particolare se i medesimi possano, direttamente o indirettamente rientrare nel novero dei potenziali fornitori e/o clienti;

- di controllare che l'entità degli omaggi e delle sponsorizzazioni sia coerente con le disponibilità dell'Ente e che detti omaggi e sponsorizzazioni siano distribuiti in modo omogeneo tra i destinatari;

Poiché si ritiene particolarmente delicata la gestione dei rapporti con Amministratori, Revisori e componenti l'OdV, non possono essere attribuiti ai soggetti di cui sopra, incarichi professionali di qualsivoglia natura.

#### **1.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), ma comunque effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati al fine di verificare se le suddette attività vengano svolte secondo le regole del Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per il corretto espletamento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e può convocare per chiarimenti e/o approfondimenti tutti soggetti preposti alle varie attività che riterrà opportuni.

In particolare, ciascun responsabile dell'attività sensibile ai sensi del presente Modello, ovvero persona da questi designata, deve compilare apposito report relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate (comunque almeno una volta all'anno). Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione.

## **DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE**

### **11.1 Fattispecie di reati contro la personalità individuale**

Nel novero delle fattispecie di reato previste dagli articoli 25-quater e 25- quinquies del D.Lgs 231/01, i reati che potrebbero configurarsi nell'attività dell'Ente appaiono i seguenti:

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'Ente mantenga una persona in stato di soggezione per costringerla ad un'attività lavorativa, approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Ad esempio l'Ente potrebbe procacciarsi illegalmente forza lavoro per abbattere il costo della manodopera.
- **Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente dell'Ente, acquisti materiale pornografico ovvero lo divulghi, diffonda o pubblicizzi. Ad esempio l'Ente potrebbe organizzare una mostra fotografica in cui l'artista abbia ritratto persone minorenni in pose atte a violare la loro sfera sessuale.
- **Pornografia virtuale (art. 600 quater c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente dell'Ente acquisti, diffonda, divulghi, pubblicizzi materiale pornografico rappresentato immagini virtuali realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Anche in questo caso il riferimento è ad una mostra fotografica con opere derivanti da fotomontaggi che ritraggono minorenni in pose atte a violare la loro libertà sessuale.

## 11.2 Aree a rischio

L'analisi dei processi aziendali svolta nel corso dei lavori di aggiornamento del presente Modello, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quater e quinquies:

- attività che richiedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera;
- attività che coinvolgono direttamente minorenni, soprattutto per finalità didattiche e ricreative;
- attività in ambito cinematografico/editoriale;
- attività di acquisizione o noleggio di materiale audiovisivo/fotografico;
- gestione di siti internet.

## 11.3 Regole di condotta

I soggetti interessati dai processi sensibili dovranno attenersi innanzitutto ai modelli comportamentali previsti dal Codice Etico e quindi ai seguenti principi di condotta:

- astenersi dal porre in essere, promuovere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato qui considerate;
- porre la massima attenzione affinché i Partner commerciali rispettino le norme di legge in materia di lavoro minorile, lavoro femminile e rispetto dei lavoratori ai sensi della normativa vigente, facendo firmare i moduli di rispetto del Codice Etico e del Modello Organizzativo dell'Ente;

- verificare che gli strumenti informatici rispettino i requisiti tecnici in merito agli strumenti di filtraggio stabiliti dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 8 gennaio 2007 n. 24919.

#### **11.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), ma comunque effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati al fine di verificare se le suddette attività vengano svolte secondo le regole del Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per il corretto espletamento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e può convocare per chiarimenti e/o approfondimenti tutti soggetti preposti alle varie attività che riterrà opportuni.

In particolare, ciascun responsabile dell'attività sensibile individuata in base al presente Modello, ovvero persona da questi designata, deve compilare apposito report relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate (comunque almeno una volta all'anno). Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione. La definizione di tali flussi comporta l'individuazione di una periodicità di trasmissione (salva urgenza) e di un contenuto minimo utile per le valutazioni di competenza dell'OdV.

## **12. REATI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

## **12.1 Fattispecie di reati contro la tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

Il Decreto Legislativo 231/01 ha previsto all'art. 25-septies la responsabilità dell'Ente per reati legati alla mancato rispetto delle norme sulla sicurezza. Anche in questo caso è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive in aggiunta alle sanzioni pecuniarie

**Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o un rappresentante dell'Ente, o un fornitore che opera con la società sulla base di un rapporto contrattuale, cagioni con colpa la morte o lesioni personali gravi o gravissime ad una persona, violando la normativa. Le fattispecie delittuose riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

## **12.2 Aree a rischio**

L'analisi delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate dall'art. 25 septies del Decreto, è contenuta nel Documento di Valutazione dei Rischi in corso di elaborazione da parte dell'Ente e al quale si rinvia per l'individuazione dei Rischi lavorativi e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Partendo dall'assunto che tutte le aree e tutti gli ambienti nei quali si svolge l'attività lavorativa dell'impresa in rapporto di dipendenza o di collaborazione, nonché le attività lavorative esterne svolte per conto dell'impresa, sono esposte al rischio infortunistico, notevole importanza assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché le procedure informative sulla gestione delle strutture (locali, arredi, macchinari ecc.) e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, le seguenti attività sensibili dell'Ente:

1. Pianificazione: si tratta delle attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro volte a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.
2. Attuazione e funzionamento: si tratta delle attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze.
3. Controllo e azioni correttive: si tratta delle attività volte a implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici o delle attività di sorveglianza.

## 12.3 Regole di condotta

Nell'ambito delle attività sensibili sono stabiliti i seguenti standard di controllo:

### 1. Pianificazione

- attribuzione della responsabilità, in capo ad una specifica figura competente all'interno del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute del Lavoro, in merito a:
  - aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
  - individuazione di dove tali prescrizioni si applicano (area aziendale) e le modalità di diffusione delle stesse.

### 2. Attuazione e funzionamento

- esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente, del Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) e degli Incaricati delle Emergenze che:
  - definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia;
  - prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
  - prevedano la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico.
- Esistenza di una disposizione organizzativa / contrattuale che identifica ruoli, responsabilità, modalità per l'approvazione e l'aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. In particolare il processo di valutazione dei rischi prevede l'identificazione di una specifica figura competente all'interno del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute del Lavoro, con la responsabilità di:
  - individuazione e valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici e specifici;
  - condivisione con il Medico Competente, laddove necessario, delle risultanze del processo di identificazione e valutazione dei rischi
  - esplicitazione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti
  - aggiornamento periodico del processo di identificazione e aggiornamento dei rischi.
  - responsabilità, in capo al DDL, di provvedere alla verifica e approvazione delle risultanze del processo di identificazione e valutazione dei rischi.
- Esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi<sup>1</sup> redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno:
  - il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
  - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione conseguente alla valutazione;
  - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

- Esistenza di una norma aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare tale norma prevede:

- l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
- l'indicazione sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
- indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio;
- le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso;
- l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- l'indicazione sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza anche in relazione al piano generale dello stabile;

- Esistenza di un processo per la comunicazione delle informazioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro, tramite la diffusione, secondo opportune modalità, della documentazione rilevante in materia (es. documento di valutazione dei rischi e relativi aggiornamenti).

- Formazione, sensibilizzazione e competenze: Responsabilità, in capo a una specifica figura competente all'interno del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute del Lavoro, dell'erogazione di specifiche sessioni di formazione (es. all'assunzione, inserimento nuove tecnologie, preposti e dirigenti, etc.), laddove necessario in funzione delle mansioni esistenti.

- Esistenza di disposizioni organizzative / contrattuali che disciplinano le attività di manutenzione / ispezione degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza. In particolare tali si prevedono:

- periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili (impianto elettrico, condizionamento, microclima, etc.).
- pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

### 3. Controllo e azioni correttive

- Responsabilità, in capo a specifiche figure competenti, di procedere alla:
  - rilevazione e registrazione degli infortuni,
  - monitoraggio delle controversie / contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi
  - comunicazione degli stessi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.



## 12.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sono i seguenti:

- istituzione di un flusso informativo periodico con RSPP nominato dal Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08, il quale riferisce all'OdV in relazione all'attività svolta per l'attuazione delle misure di prevenzione a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- verifica del costante aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/08;
- istituzione di un flusso informativo periodico con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in merito all'attuazione delle misure di prevenzione;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dai soggetti delegati o da qualsiasi dipendente e dal Medico Competente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Al fine di svolgere efficacemente i propri compiti l'OdV ha libero accesso al Documento di Valutazione dei Rischi adottato dalla Società, fermo l'obbligo di segretezza di quanto dovesse venire a conoscenza in relazione ai processi lavorativi in essi decritti. Inoltre, può convocare in ogni momento il Datore di Lavoro o i suoi eventuali delegati, nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Una copia del verbale della riunione periodica di cui all'art. 35, D.lgs. 81/08 viene trasmessa all'OdV.

## 13. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO

### 13.1 Fattispecie di reati

Il Decreto prevede all'art. 25-octies una serie di reati ritenuti particolarmente gravi dal legislatore che infatti ha previsto oltre alla sanzione pecuniaria anche l'applicazione di misure interdittive. L'Ente potrebbe dunque incorrere nei seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 684 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente dell'Ente, acquisti, riceva o occulti ovvero si intrometta nel far acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da delitto. Ad esempio un rappresentante potrebbe nascondere negli archivi della Fondazione opere d'arte rubate.
- **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente dell'Ente sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero ostacoli l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- **Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente dell'Ente impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- **Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)**  
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente dell'Ente, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

### 13.2 Aree di rischio

L'analisi dei processi aziendali svolta nel corso dei lavori di aggiornamento del presente Modello, ha consentito di individuare le seguenti attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25 octies del Decreto:

- Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi
- Gestione degli omaggi, sponsorizzazioni e liberalità
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione della contabilità fiscale
- Gestione dei rapporti con i clienti, fornitori e partner a livello nazionale ed internazionale

### 13.3 Regole di condotta

Attesa l'identità dei processi sensibili individuati nella presente parte speciale e quelli presenti nella parte speciale "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", si segnala il possibile rimando dei principi e presidi di controllo a quelli già espressi in quella sede.

In particolare, per la configurazione del reato di autoriciclaggio vengono in rilievo tutti i delitti non colposi da cui scaturiscano proventi suscettibili di valutazione economica; deve però: i) essere stata creata (o si deve aver concorso a creare) una provvista in denaro, beni o altra utilità; ii) si deve essere impiegata la provvista in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie; iii) si deve creare un concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa della provvista.

I cosiddetti "reati-base" più frequenti sono: delitti contro il patrimonio, illeciti tributari, delitti contro la fede pubblica, delitti contro la pubblica amministrazione, reati societari, reati finanziari e reati di criminalità organizzata.

Tutti i detti reati, salvo gli illeciti tributari, sono reati presupposto inseriti all'interno del Decreto, pertanto la Società, con l'adozione del Modello, adotta anche i principi procedurali generici e specifici, nonché le procedure di condotta finalizzate alla minimizzazione del rischio di commissione degli stessi

I soggetti interessati dai processi sensibili dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di riciclaggio;

- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non intrattenere rapporti finanziari, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, del traffico di droga, dell'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- non riconoscere compensi in favore di Fornitori, Consulenti e collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente in ambito locale e/o che comunque non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- non consentire ai fornitori di ricorrere alla cessione del credito ed al mandato all'incasso o a domiciliamenti bancarie in altri Paesi considerati a rischio o diversi da quelli dove hanno sede i fornitori stessi;
- non consentire il cambio merce se non in termini di sponsorizzazioni tecniche o pagamenti in contanti se non per cifre inferiori ai 500 euro.
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei partner commerciali/finanziari sulla base di alcuni indici come da procedure "Gestione Forniture e Acquisti di Beni e Servizi", Allegato 2 al presente documento;
- disciplinare i controlli eseguiti in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema in modo che sia assicurata sempre la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto estero su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;
- autorizzare solo pagamenti/incassi nei confronti/da parte di soggetti presenti in anagrafica;
- vietare la possibilità di effettuare/ricevere pagamenti su conti cifrati oppure di utilizzare Istituti di credito privi di insediamenti fisici (Istituti virtuali);
- verificare ex-post le transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici, verificando in particolare il processo di decisione, l'autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite apposite evidenze archiviate e, in ogni caso, dettagliando la disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate;
- verificare le rimesse infragruppo;
- verificare il calcolo delle imposte;
- segnalare all'OdV l'operazione che presenti indici di anomalie/criticità in relazione al rischio controparte, cioè il rischio legato alla possibilità di commissione di reati ad opera della controparte.

### 13.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), ma comunque effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati al fine di verificare se le suddette attività vengano svolte secondo le regole del Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per il corretto espletamento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e può convocare per chiarimenti e/o approfondimenti tutti soggetti preposti alle varie attività che riterrà opportuni.

In particolare, ciascun responsabile dell'attività sensibile individuata in base al presente Modello, ovvero persona da questi designata, deve compilare apposito report relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate (comunque almeno una volta all'anno). Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione. La definizione di tali flussi comporta l'individuazione di una periodicità di trasmissione (salva urgenza) e di un contenuto minimo utile per le valutazioni di competenza dell'OdV.

## 14 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

### 14.1 Fattispecie di reati

L'Ente potrebbe essere particolarmente esposto alla violazione delle norme qui di seguito elencate, stante la stretta connessione della propria attività con le opere dell'ingegno, intese quali espressioni di carattere creativo del lavoro intellettuale appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. In particolare il decreto 231/01 all'art. 25 novies elenca i seguenti delitti:

- art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) *bis*: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;

- art. 171-*ter* l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- art. 171-*septies* l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
- art. 171-*octies* l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

## 14.2 Aree a rischio

L'analisi dei processi aziendali svolta nel corso dei lavori di aggiornamento del presente Modello, ha consentito di individuare le seguenti attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25 novies del Decreto:

- approvvigionamento di beni;
- gestione *marketing*/comunicazione;
- organizzazione di eventi e mostre;
- gestione dei sistemi informatici.

In particolare si ricorda che oltre al rischio di violazione della SIAE per le opere poste in mostra, la stessa violazione potrebbe configurarsi nel caso in cui un'immagine legata ad un evento futuro venga inserita sul sito internet dell'Ente o pubblicizzata su brochure o su inviti reclamizzanti l'evento avente ad oggetto l'opera per la quale il diritto d'autore non è stato corrisposto.

Parimenti tali fattispecie di reato possono configurarsi laddove l'Ente utilizzi software scaricato abusivamente o acquistato per un'unica postazione e duplicato abusivamente su altre postazioni.

## 14.3 Regole di condotta

I soggetti interessati dai processi sensibili dovranno attenersi innanzitutto ai modelli comportamentali previsti dal Codice Etico e quindi ai seguenti principi di condotta:

- evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra richiamate;
- evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- evitare di scaricare abusivamente da internet o da supporti personali software, fotografie, filmati, musica e qualsiasi opera coperta da diritto di autore;
- evitare di utilizzare nelle mostre e negli eventi organizzati da LA TRIENNALE DI MILANO opere per le quali non è stata pagata la SIAE;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi, quali Fornitori e agenzie, avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, e nel pieno rispetto delle procedure interne;
- prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione ed inserire nei contratti con gli stessi clausole in cui viene garantita la non violazione di diritti d'autore delle opere di ingegno di terzi;
- assicurare l'inserimento di clausole di garanzia e di impegno del terzo al rispetto degli adempimenti SIAE; con previsione della responsabilità delle controparti contrattuali in merito agli adempimenti SIAE, con manleva a favore della Società;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica;
- verificare, tramite pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei reati in materia di diritto d'autore;
- non mettere a disposizione del pubblico, diffondere, duplicare, riprodurre, trasmettere, immettere in *internet* o su canali televisivi, radiofonici o telematici, porre a qualsiasi titolo in commercio, o comunque sfruttare, qualsiasi opera dell'ingegno protetta, immagini, musiche, opere o parti di opere cinematografiche, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, e comunque utilizzare *software* o banche dati protette
- prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione circa la liceità di utilizzo di *software* o banche dati anche, ad esempio, attraverso la richiesta sistematica di documenti quali autodichiarazione o copia del titolo attestante la titolarità dei diritti o la licenza di *software* o attestazione di non violare violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non appartenenti al fornitore;
- adozione di un processo formale di approvazione per l'assegnazione dei *software* da installare;
- adozione di regole per il corretto utilizzo di *internet* e posta elettronica che prevedano meccanismi volti a bloccare il *download*, la ricezione e l'invio di allegati di particolare tipologia (es. mp3, exe, ecc.);
- adozione di un processo di inventariazione e controllo del *software* aziendale, incluse le licenze d'uso;
- adozione di meccanismi atti a impedire l'installazione, da parte degli utenti, di *software* sulla propria postazione di lavoro.

#### **14.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), ma comunque effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati al fine di verificare se le suddette attività vengano svolte secondo le regole del Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per il corretto espletamento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e può convocare per chiarimenti e/o approfondimenti tutti soggetti preposti alle varie attività che riterrà opportuni.

In particolare, ciascun responsabile dell'attività sensibile individuata in base al presente Modello, ovvero persona da questi designata, deve compilare apposito report relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate (comunque almeno una volta all'anno). Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione. La definizione di tali flussi comporta l'individuazione di una periodicità di trasmissione (salva urgenza) e di un contenuto minimo utile per le valutazioni di competenza dell'OdV.

### **15 REATO IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO**

#### **15.1 Fattispecie di reato**

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 in attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha ampliato il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 duodecies:

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** - Tale ipotesi di reato si configura quando alle dipendenze dell'Ente lavorino soggetti cittadini di paesi terzi privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure il cui permesso sia revocato o annullato (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998, n. 286). Del reato risponde sia il soggetto che materialmente conclude e stipula il contratto (sulla base di specifica procura o incarico) ed anche il titolare effettivo del rapporto di lavoro subordinato. La rilevanza del reato è limitata alla fattispecie aggravata, occorre dunque che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o ad esso sottoposto e che ricorra almeno una delle seguenti condizioni: che i lavoratori irregolari occupati a) siano in numero superiore a tre; b) siano minori in età non lavorativa; c) siano esposti a situazioni di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. In merito alle modalità di consumazione del reato occorre evidenziare che il D.Lgs 286/98 (T.U. sull'immigrazione) disciplina le procedure di assunzione distinguendo le ipotesi di lavoratore straniero ancora residente all'estero da quella del lavoratore straniero già soggiornante in Italia.

## **15.2 Aree a rischio**

Le aree di rischio che possono essere coinvolte nella commissione di tale reato appaiono essere quelle relative alla gestione delle risorse umane:

- reclutamento, selezione e assunzione del personale;
- gestione dei rapporti con gli intermediari somministranti lavoro interinale;
- selezione dei fornitori;
- gestione dei servizi connessi all'attività dell'Ente.

## **15.3 Regole di condotta**

In considerazione delle suddette aree di rischio i soggetti preposti devono attuare le seguenti regole di condotta:

- al momento del reclutamento e della selezione del personale, accertarsi dell'esistenza e della validità del permesso di soggiorno del soggetto, verificare autenticità e correttezza dei documenti di riconoscimento e personali;
- una volta instaurato il rapporto di lavoro accertarsi che, se necessario, il soggetto provveda al rinnovo del permesso di soggiorno;
- per quanto riguarda i fornitori e i servizi connessi all'attività dell'Ente gestiti da terzi, al momento della sottoscrizione di un contratto di servizi rendere obbligatorio il rilascio di un'attestazione nella quale si dichiara che i dipendenti ed i collaboratori sono in regola con tutti gli adempimenti di legge connessi al "permesso di soggiorno";
- facendo firmare i moduli di rispetto del Codice Etico e del Modello Organizzativo dell'Ente.

## **15.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), ma comunque effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati al fine di verificare se le suddette attività vengano svolte secondo le regole del Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per il corretto espletamento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e può convocare per chiarimenti e/o approfondimenti tutti soggetti preposti alle varie attività che riterrà opportuni.

In particolare, ciascun responsabile dell'attività sensibile individuata in base al presente Modello, ovvero persona da questi designata, deve compilare apposito report relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate (comunque almeno una volta all'anno). Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione. La definizione di tali flussi comporta l'individuazione di una periodicità di trasmissione (salva urgenza) e di un contenuto minimo utile per le valutazioni di competenza dell'OdV.